

ALLEGATO B) ALLA DETERMINA N. 6 DEL 31/01/2019

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

**SCRITTURA PRIVATA PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE "BOCCIODROMO" UBICATO IN VIA LUDOVICO IL MORO
16 NONCHE' DEI CAMPI DA BOCCE CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI
PRESSO L'AREA DEL PONTE MEDIOEVALE.**

L'anno il giorno del mese di nel palazzo municipale

F R A

Il comune di Romagnano Sesia (di seguito denominato **comune**), rappresentato da____, che interviene nel presente atto in nome e per conto della predetta amministrazione nella sua qualità di Responsabile dell'Area servizi amministrativi e patrimoniali;

E

.....e" (di seguito denominata **gestore**), con sede in via(codice fiscale) rappresentata dal sig. nato a il che interviene nel predetto atto nella sua qualità di _____;

PREMESSO

che con determinazione n. in data del responsabile dell'Area Affari Generali è stato stabilito di affidare alla..... la gestione dell' impianto sportivo "bocciodromo" sito in Via Ludovico il Moro 16, nonché dei campi da bocce con annessi servizi igienici presenti nell'area del ponte medioevale ;

Con la presente scrittura privata e ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale di Romagnano Sesia, concede, fino al _____, all', che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale "bocciodromo" sito in Via Ludovico il Moro 16 consistente degli impianti e attrezzature di cui all'art. 1 del capitolato nonché dei campi da bocce con annessi servizi igienici presenti nell'area del ponte medioevale e da adibirsi al gioco delle bocce nonché di altre attività sportive compatibili. La presente concessione potrà essere rinnovata, fino ad un periodo massimo di sei mesi, previo provvedimento espresso dell'amministrazione comunale di Romagnano Sesia.

Art. 2 - La gestione viene conferita dietro il pagamento di un canone complessivo di € (euro) che potranno essere versati in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto o con rate mensili da pagare entro il 5 del mese successivo a quello di maturazione.

Art. 3 - Le strutture immobiliari ed i beni mobili saranno consegnati a mezzo di apposito verbale di consistenza, depositato agli atti d'ufficio. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso e le carenze derivanti dalla mancata manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o da fatti non imputabili al gestore. I danni provocati da cause di forza maggiore (alluvioni, frane, terremoti ecc.) nonché quelli provocati da terzi nelle ore di non vigilanza dovranno essere comunicati immediatamente al Comune. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio fra le parti, che redigeranno apposito verbale. Resta fermo quanto

previsto dal successivo art. 6.

Art. 4 - Per tutta la durata della concessione il gestore sarà considerato a termini di legge consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali in concessione.

Il comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del gestore e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra l'amministrazione comunale e gli operatori del gestore. Il gestore s'impegna a presentare alla stipula della presente convenzione una polizza assicurativa, di durata pari a quella contrattuale, a titolo di garanzia, conseguente l'attività di gestione dell'impianto e per danni a terzi. Il comune è comunque esente da ogni responsabilità conseguente dalla gestione dell'impianto e per danni a terzi che gravano interamente sul gestore.

Gli incassi derivanti dalla gestione saranno a favore del gestore stesso.

Art. 5 - Le strutture o parte di esse vengono messe a disposizione dell'amministrazione comunale, compatibilmente con gli impegni sportivi in calendario del gestore, su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di proprie iniziative o fatte sotto il suo patrocinio o delegate dalla stessa. Il gestore sarà tenuto a consentire alle altre associazioni sportive (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive e federazioni, affiliati a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), l'utilizzo degli impianti. Al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di favorire la pratica sportiva, il gestore potrà concludere accordi con altri soggetti sportivi operanti e localizzati nell'ambito del comune. Del puntuale rispetto delle modalità di utilizzo delle strutture e delle condizioni specificate nella presente convenzione

da parte dell'utilizzatore risponderà nei confronti del comune il soggetto gestore firmatario della presente convenzione. Gli accordi tra soggetto gestore e terzi quanto all'utilizzo, saranno comunque sotto la piena responsabilità del soggetto gestore, e il comune non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per danni a persone o cose

Art. 6 E' ammessa la possibilità per il gestore di proporre la realizzazione di nuove strutture e impianti sportivi compatibili con la destinazione di zona, nonché di ampliare e migliorare quelle esistenti, subordinatamente all'assenso reso dai competenti organi comunali. E' ammessa la possibilità di sfruttamento economico delle opere realizzate, con ritorno nella piena disponibilità del comune delle opere realizzate allo scadere del termine della convenzione, ferma restando la proprietà comunale delle stesse opere, sin dalla loro realizzazione.

Art. - 7 Nel caso in cui per la manutenzione straordinaria alla struttura, sia necessario dar luogo alla chiusura totale o parziale, il comune si impegna ad informare preventivamente il gestore. Il gestore non potrà in alcun modo accampare pretese di risarcimento per il periodo di inutilizzo della/e strutture oggetto della manutenzione. Il gestore si obbliga inoltre ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione, da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere. Il gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria società o associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quanto altro possa occorrere. In caso di manifestazioni al pubblico resta a totale carico del gestore il rispetto d'ogni

disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico. Il gestore risponde nei confronti dell'amministrazione comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Art. 8 - Sono a carico del gestore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 9 - L'amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio le spese di manutenzione straordinaria che si dovessero effettuare nelle strutture date in concessione.

Art. 10 - La concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per i seguenti motivi:

- a – violazione delle norme che disciplinano la concessione;
- b – utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c – sostanziale modificazione dello statuto del gestore;
- d – cessione a terzi della presente convenzione;
- e – violazione di qualunque norma al cui rispetto il gestore è tenuto;
- f – mancata manutenzione ordinaria dell'impianto.

Art. 11 - Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto il foro competente è quello di Novara.

Art. 12 – Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Si informa che, ai sensi del Regolamento UE G.D.P.R. (2016/679) i dati sopra riportati sono prescritti dalle normative vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 14 – Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese e gli oneri fiscali e conseguenti al presente atto sono a carico del gestore.

Art. 15 - Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

per il COMUNE_____

per il Gestore_____